

«LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E LA BILATERALITÀ»

DIREZIONE RELAZIONI INDUSTRIALI
SCUOLA DI SISTEMA - MODULO 2

ANCE TOSCANA
20 aprile 2026

Dott.ssa Federica Fedeli
Dott.ssa Valeria Andretta

■ L'ANCE

**L'ANCE È L'ASSOCIAZIONE DATORIALE
CHE RAPPRESENTA GLI
IMPRENDITORI EDILI PER IL TRAMITE
DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI
RAMIFICATE SU TUTTO IL
TERRITORIO NAZIONALE**



LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA IN EDILIZIA

- **L'ANCE STIPULA, CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI SETTORE (FILCA-CISL, FENEAL-UIL E FILLEA-CGIL), IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI E AFFINI**
- **DAL 2014 I RINNOVI DEL CCNL SONO STATI SOTTOSCRITTI UNITAMENTE ALLE ORGANIZZAZIONI COOPERATIVE**
(1° LUGLIO 2014 - 18 LUGLIO 2018 - 3 MARZO 2022 - 21 FEBBRAIO 2025)

IDENTIFICATO CON IL CODICE ALFANUMERICO CNEL/INPS F012

■ CCNL – STESURA TESTO COORDINATO

- **IL 24 MARZO SCORSO È STATO SOTTOSCRITTO DA ANCE CON FENEAL-UIL, FILCA-CISL E FILLEA-CGIL L'ACCORDO RELATIVO ALLA REVISIONE E STESURA DEL TESTO COORDINATO DEL CCNL 21 FEBBRAIO 2025**
(CHE SARÀ SUCCESSIVAMENTE INTEGRATO CON LE DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE IMPRESE COOPERATIVE EDILI)

- **IL TESTO, CHE ARMONIZZA LE DISPOSIZIONI DEL CCNL 19 APRILE 2010 CON QUELLE DEI SUCCESSIVI ACCORDI DI RINNOVO, È STATO SEMPLIFICATO E AGGIORNATO CON LE NOVITÀ NORMATIVE DEGLI ULTIMI ANNI, COME, AD ESEMPIO:**
 - *IL C.D. “DECRETO TRASPARENZA”, CON RIGUARDO AGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE CHE IL DATORE DI LAVORO È TENUTO AD ASSolvere IN MERITO ALLE CONDIZIONI APPLICABILI AL RAPPORTO DI LAVORO*

 - *IL C.D. “DECRETO LAVORO”, CON RIFERIMENTO ALLE CAUSALI DEI CONTRATTI A TERMINE INDIVIDUATE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA*

- **SI È PROCEDUTO, INOLTRE, ALL'ELIMINAZIONE DI DISPOSIZIONI DESUETE O TALI DA NON ESSERE PIÙ RISPONDENTI ALLA REALTÀ DELLE IMPRESE E DEL MERCATO (ES. RIFERIMENTI A DISCIPLINE SUPERATE, ECC.)**

CCNL – STESURA TESTO COORDINATO

- IL TESTO È STATO PREDISPOSTO IN MODALITÀ “NAVIGABILE”, CHE CONSENTE DI CLICCARE LE DIVERSE VOCI DELL’INDICE PER ACCEDERE DIRETTAMENTE AI CONTENUTI DI INTERESSE NONCHÉ DI CERCARE SPECIFICHE PAROLE CHIAVE CONTENUTE NEL TESTO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI E AFFINI 21 febbraio 2025	
<hr/>	
INDICE DEGLI ARTICOLI E DEGLI ALLEGATI DEL CONTRATTO	
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO	
PREMESSA – AMBITO DI APPLICAZIONE CCNL	5
REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI	9
Art. 1) ASSUNZIONE E DOCUMENTI.....	9
Art. 2) PERIODO DI PROVA.....	9
Art. 3) MUTAMENTO DI MANSIONI.....	10
Art. 4) MANSIONI PROMISCUE.....	10
Art. 5) ORARIO DI LAVORO.....	10
Art. 5-bis) PERMESSI INDIVIDUALI.....	11
Art. 6) ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA.....	12
Art. 7) RIPOSO SETTIMANALE.....	13

IL TESTO È STATO AGGIORNATO ANCHE A SEGUITO DEL LAVORO SVOLTO DA UN’APPOSITA COMMISSIONE PARITETICA

■ CCNL – CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI (ART. 77)

- NEL TESTO COORDINATO SONO PRESENTI ANCHE LE MODIFICHE APPORTATE DALLE PARTI ALL'ART. 77 DEL CCNL, IN MATERIA DI "CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI". IN PARTICOLARE:



È STATO PREVISTO L'INSERIMENTO DELLE
SPECIFICHE FIGURE PROFESSIONALI DEL RESTAURO



È STATO AGGIORNATO, IN TAL SENSO, ANCHE L'AMBITO DI
APPLICAZIONE DEL CCNL

IL TESTO È STATO AGGIORNATO SULLA BASE DEI LAVORI SVOLTI DALL'APPOSITA COMMISSIONE PARITETICA «CLASSIFICAZIONE»
(ISTITUITA CON L'ULTIMO ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL E I CUI LAVORI PROSEGUIRANNO FINO AL 30.04.2026)

■ LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA IN EDILIZIA

- È UNO DEI 3 CCNL CHE VIENE INDICATO TRA I CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DEL SETTORE DELL'EDILIZIA SOTTOSCRITTI DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DATORIALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE:



AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL CCNL DI RIFERIMENTO, IL CRITERIO DELLA RAPPRESENTATIVITÀ IN TERMINI COMPARATIVI È STATO RIPRESO SIA NELL'AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 11, CO.1 DEL DLGS N. 36/2023) CHE NELL'AMBITO DEGLI APPALTI PRIVATI (ART. 29, CO. 1-BIS DEL DLGS N. 276/2003)



L'ARTICOLO 3, COMMA 2, DELL'ALLEGATO 1.01 DEL CODICE APPALTI STABILISCE CHE «SI CONSIDERANO EQUIVALENTI, NEI LIMITI DI QUANTO PREVISTO DAL COMMA 1 CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO CLASSIFICATI MEDIANTE CODICE UNICO ALFANUMERICO CNEL/INPS **F012, F015, F018**»;

LE ATTIVITÀ A TUTELA DEL CCNL

- AZIONE DI SUPERVISIONE DEI BANDI DI GARA PER LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DEL CCNL, ANCHE PER IL TRAMITE DI SEGNALAZIONI DIRETTE ALLE STAZIONI APPALTANTI, ALL'ANAC E AL CNEL
- EMANATO DALL'ANAC, ANCHE A SEGUITO DELLE NUMEROSE SEGNALAZIONI DELLE PARTI SOCIALI, UN COMUNICATO CON CUI VENGONO FORNITE INDICAZIONI ALLE STAZIONI APPALTANTI IN MERITO ALLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL CCNL. IN PARTICOLARE, RELATIVAMENTE AL SETTORE EDILE, L'ANAC HA CHIARITO CHE:
 - L'ARTICOLO 3, COMMA 2, DELL'ALLEGATO 1.01 DEL CODICE APPALTI STABILISCE CHE «SI CONSIDERANO EQUIVALENTI, NEI LIMITI DI QUANTO PREVISTO DAL COMMA 1, I CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO CLASSIFICATI MEDIANTE CODICE UNICO ALFANUMERICO *CNEL/INPS F012, F015, F018*»
 - È IL LEGISLATORE CHE INDIVIDUA DIRETTAMENTE I CCNL DA RITENERSI APPLICABILI ED EQUIVALENTI. CIÒ IN RAGIONE DEL FATTO CHE SI TRATTA DEI CCNL SOTTOSCRITTI DA ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE, CHE SI DIFFERENZIANO SOLO IN RAGIONE DELLA DIMENSIONE O TIPOLOGIA DI IMPRESA (INDUSTRIA, PICCOLA IMPRESA, IMPRESA ARTIGIANA, IMPRESA COOPERATIVA)
- EMANATO DALL'ANAC, SU RICHIESTA DELLE PARTI SOCIALI, UN COMUNICATO VOLTO A SENSIBILIZZARE LE AMMINISTRAZIONI SULL'IMPORTANZA DELL'ISTITUTO DELLA CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA NEGLI APPALTI PUBBLICI DEI LAVORI NEL SETTORE EDILE

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA IN EDILIZIA

IL CONTRATTO COLLETTIVO SI ARTICOLA SU DUE LIVELLI DI CONTRATTAZIONE:

NAZIONALE E TERRITORIALE

IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DISCIPLINA VOCI
RETRIBUTIVE C.D. «DI BASE»

IL CONTRATTO COLLETTIVO TERRITORIALE DISCIPLINA VOCI
RETRIBUTIVE CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL
TRATTAMENTO ECONOMICO OBBLIGATORIO SPETTANTE AL
LAVORATORE (ART. 38 CCNL)

IL SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA TERRITORIALE CONSENTE UNA PIÙ EFFICACE GESTIONE DELLE
PROBLEMATICHE LOCALMENTE DIFFUSE CHE SAREBBERO STATE DI DIFFICILE RISOLUZIONE
CON UN SISTEMA CENTRALIZZATO O DECENTRATO AL LIVELLO AZIENDALE

■ LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA IN EDILIZIA

L'APPLICAZIONE INTEGRALE DEL CONTRATTO COLLETTIVO, SIA NAZIONALE CHE DI SECONDO LIVELLO TERRITORIALE, COMPORTA LA NECESSARIA ISCRIZIONE DEGLI OPERAI, DA PARTE DELLE IMPRESE, ALLA CASSA EDILE TERRITORIALMENTE COMPETENTE E IL RELATIVO VERSAMENTO DI TUTTE LE CONTRIBUTIONI E GLI ACCANTONAMENTI RIFERITI AGLI ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE NONCHÉ AGLI ONERI DELLA SICUREZZA, ALLE MISURE ASSISTENZIALI E SANITARIE



ADEMPIMENTI OBBLIGATORI, INSCINDIBILI E VINCOLANTI AI FINI DELLA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
OSSIA AI FINI DEL RILASCIO DEL DURC

MATERIE DEMANDATE DAL CCNL ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA TERRITORIALE (ART. 38 CCNL)

PRINCIPIO GENERALE: la contrattazione di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL

- a) Ripartizione orario normale di lavoro (40 ore settimanali di media annua, con un massimo di 10 ore giornaliere), anche in modo differenziato nel corso dell'anno, per tenere conto delle situazioni meteorologiche locali
- b) Determinazione indennità per lavori in alta montagna, ai sensi di art. 23 CCNL *
- a) Determinazione indennità per lavori in galleria, nei limiti fissati da art. 20 CCNL *
- b) Determinazione indennità per lavoratori comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti a trasporto lavoratori *
- c) Determinazione indennità di reperibilità per lavoratori cui impresa richieda per iscritto di essere reperibili *
- d) Determinazione dell'**EVR – Elemento Variabile della Retribuzione**, secondo criteri previsti da art. 38 CCNL *

MATERIE DEMANDATE DAL CCNL ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA TERRITORIALE (ART. 38 CCNL)

- g) Attuazioni di cui all'art. 18 CCNL (es. modalità e tempi di corresponsione della GNF agli operai aventi diritto)
- h) Individuazione limiti territoriali oltre i quali è applicabile diaria del 10% prevista per trasferta da art. 21 CCNL
- i) Determinazione periodo di normale godimento delle ferie
- j) Regolamentazione dei servizi di **mensa e trasporto** e delle relative indennità sostitutive *
- k) Eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all'art. 87 CCNL (**RLST – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale**)

* Con decorrenza non anteriore alla data individuata di volta in volta dagli accordi di rinnovo del CCNL

MATERIE DEMANDATE DAL CCNL ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TERRITORIALE **(ART. 38 CCNL)**

EVR – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE **(ART. 12 OPERAI – ART. 46 IMPIEGATI)**

Premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio

Verifica annuale degli INDICATORI TERRITORIALI (fissati dal CCPL, nel rispetto di art. 38 CCNL)
→ se EVR erogabile a livello territoriale (almeno 2 indicatori territoriali pari o positivi, su 4 complessivi), ciascuna impresa verifica i 2 PARAMETRI AZIENDALI, ossia ore denunciate in Cassa Edile e volume affari IVA:

- ✓ se entrambi pari o positivi, azienda eroga EVR nella misura piena erogabile a livello territoriale**
- ✓ se uno solo pari o positivo, azienda eroga EVR in misura ridotta → autodichiarazione ad Ance Territoriale e a Cassa Edile**
- ✓ se entrambi negativi, azienda non eroga EVR → autodichiarazione ad Ance Territoriale e a Cassa Edile**

Importo di EVR erogabile a livello territoriale se tutti indicatori territoriali pari o positivi:
4% dei minimi vigenti al 1.07.2014

EVR non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal CCNL, incluso il TFR

MATERIE DEMANDATE DAL CCNL ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA TERRITORIALE **(ART. 38 CCNL)**

Alle Parti territoriali è inoltre eventualmente demandato di provvedere:

1. alla disciplina prevista da CCNL e accordi nazionali in materia di APE – Anzianità Professionale Edile (es. utilizzo di eventuali riserve Ape ante FNAPE per riduzione aliquota APE a imprese)
2. all’attuazione dei compiti previsti da art. 36 CCNL (es. quote territoriali di adesione contrattuale)
3. all’attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse Edili per malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conformità a disposizioni nazionali (Allegato E CCNL: rimborso o conguaglio alle imprese, da parte della Cassa Edile, del trattamento retributivo per malattia o infortunio/malattia prof.)
4. trattamento economico di malattia per i primi 3 giorni oggetto di carenza
5. istituzione e funzionamento, secondo disciplina nazionale, di Ente Unificato territoriale formazione e sicurezza
6. attuazione disciplina formazione professionale ai sensi dell’art. 91
7. determinazioni di cui all’art. 37 CCNL (quote sindacali)

■ LA BILATERALITÀ IN EDILIZIA

- L'ANCE HA ISTITUITO, INSIEME ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI SETTORE (FILCA-CISL, FENEAL-UIL E FILLEA-CGIL), UN'IMPORTANTE RETE DI ENTI BILATERALI, COORDINATI A LIVELLO NAZIONALE E RAMIFICATI AL LIVELLO TERRITORIALE, I CUI OBIETTIVI SONO L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E SANITARIE, NONCHÉ LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E LA TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
- SONO ENTI NON COMMERCIALI CARATTERIZZATI, RISPETTO ALLE NORMALI ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE, DAL REQUISITO DELLA PARITETICITÀ, IN QUANTO I CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE SONO COSTITUITI DA UN NUMERO EQUIVALENTE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DELLE CORRISPETTIVE CONTROPARTI IMPRENDITORIALI CHE PRESENTANO UN CARATTERE MUTUALISTICO IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DI ALCUNI ISTITUTI CONTRATTUALI NON SOSTENUTI DALLE SINGOLE IMPRESE

■ LA BILATERALITÀ IN EDILIZIA

TALI ENTI SONO STATI DEFINITI, DAL D.LGS N. 276/2003 E DAL D.LGS N. 81/2008, COME “GLI ORGANISMI COSTITUITI A INIZIATIVA DI UNA O PIÙ ASSOCIAZIONI DEI DATORI E DEI PRESTATORI DI LAVORO COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE, QUALI SEDI PRIVILEGIATE PER LO SVOLGIMENTO DI SPECIFICHE FUNZIONI (...)”

- **ART. 2, COMMA 1, LETT. EE) DEL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA (D.LGS N. 81/2008);**
- **ART. 2, CO. 1 LETT.H) DEL DLGS N. 276/2003)**

■ LA BILATERALITÀ IN EDILIZIA

- **L'ART. 2, COMMA 1, LETT. EE) DEL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA (D.LGS N. 81/2008)** INDIVIDUA QUALI FUNZIONI DELEGATE A TALI ENTI **«LA PROGRAMMAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE E L'ELABORAZIONE E LA RACCOLTA DI BUONE PRASSI A FINI PREVENZIONISTICI; LO SVILUPPO DI AZIONI INERENTI ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA SUL LAVORO; L'ASSISTENZA ALLE IMPRESE FINALIZZATA ALL'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA E OGNI ALTRA ATTIVITÀ O FUNZIONE ASSEGNATA LORO DALLA LEGGE O DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI RIFERIMENTO»**
- **L'ART. 2, COMMA 1, LETT. H) DEL D.LGS N. 276/2003**, IDENTIFICA GLI ENTI BILATERALI **“(...) QUALI SEDI PRIVILEGIATE PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO ATTRAVERSO:**
- LA PROMOZIONE DI UNA OCCUPAZIONE REGOLARE E DI QUALITÀ;
 - L'INTERMEDIAZIONE NELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO;
 - LA PROGRAMMAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE E LA DETERMINAZIONE DI MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN AZIENDA;
 - LA PROMOZIONE DI BUONE PRATICHE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE E PER LA INCLUSIONE DEI SOGGETTI PIÙ SVANTAGGIATI;
 - LA GESTIONE MUTUALISTICA DI FONDI PER LA FORMAZIONE E L'INTEGRAZIONE DEL REDDITO;
 - LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO E DI REGOLARITÀ O CONGRUITÀ CONTRIBUTIVA;
 - LO SVILUPPO DI AZIONI INERENTI LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO E OGNI ALTRA ATTIVITÀ O FUNZIONE ASSEGNATA LORO DALLA LEGGE O DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI RIFERIMENTO”

LA BILATERALITÀ IN EDILIZIA

SONO CARATTERIZZATI DA UNA STRUTTURA ARTICOLATA ATTRAVERSO UNA PRESENZA CAPILLARE DI SEDI A LIVELLO TERRITORIALE/PROVINCIALE E CON UN ENTE NAZIONALE DI COORDINAMENTO, INDIRIZZO E CONTROLLO



FORMEDIL:

117 SCUOLE EDILI/ENTI UNIFICATI

CNCE:

114 CASSE EDILI/EDILCASSE

GLI AMBITI IN CUI SI È SVILUPPATA L'AZIONE DEGLI ENTI BILATERALI EDILI SONO:

- *CONTRIBUZIONE, PREVIDENZA E ASSISTENZA;*
- *FORMAZIONE PROFESSIONALE E SICUREZZA SUL LAVORO;*
- *PREVIDENZA COMPLEMENTARE;*
- *ASSISTENZA SANITARIA*

RUOLO E FUNZIONI DEGLI ENTI BILATERALI NAZIONALI

CNCE (ART. 108)

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE CASSE EDILI

FORMEDIL ITALIA - ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA (ART. 109)

ENTE UNICO NAZIONALE FORMAZIONE E SICUREZZA

PREVEDI (ART. 110)

ENTE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE EDILI E AFFINI

SANEDIL (ART. 110-BIS)

FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DEDICATO AI LAVORATORI DELLE IMPRESE EDILI E AFFINI

FNAPE

FONDO NAZIONALE DI ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE

RUOLO E FUNZIONI DEGLI ENTI BILATERALI NAZIONALI

STATUTO 10 NOVEMBRE 2004

CNCE

RUOLO DI COORDINAMENTO, CONTROLLO E INDIRIZZO DELLE CE:

SUPPORTA E COADIUVA LA RETE DELLE CASSE EDILI NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI COMPITI AD ESSE DELEGATI ATTRAVERSO UNA SERIE DI SERVIZI VOLTI AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ DEL LAVORO E A INTEGRARE E MIGLIORARE IL BENESSERE DELLE PERSONE ATTRAVERSO INIZIATIVE E STRUMENTI DI WELFARE DI SETTORE E DI SANITÀ E PREVIDENZA

FORNISCE INDICAZIONI DIRETTE A: REALIZZARE UNA MAGGIORE QUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELLE CASSE; CONCENTRARE LA SPESA SUGLI INTERVENTI PIÙ VALIDI; DETERMINARE L'ARMONIZZAZIONE E LA MAGGIORE OMOGENEITÀ DEI TRATTAMENTI SUL TERRITORIO

PREDISPONE LO SCHEMA PER I BILANCI DELLE CASSE EDILI E DEI RELATIVI PIANI DEI CONTI CHE LE CASSE EDILI SONO TENUTE AD APPLICARE. LE CE DOVRANNO TRASMETTERE ALLA CNCE I BILANCI APPROVATI CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO SCADUTO IL 30 SETTEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE PER LE CONSEGUENTI VERIFICHE DI CONFORMITÀ

ATTUAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO A RETE PER IL COLLEGAMENTO TRA LE CASSE EDILI E PREDISPOSIZIONE DI MODELLI UNICI DI DENUNCIA MENSILE E DEL MODELLO DI VERSAMENTO DELLE CONTRIBUTIONI E ACCANTONAMENTI

RUOLO E FUNZIONI DEGLI ENTI BILATERALI NAZIONALI

CNCE

SI OCCUPA DI:

VERIFICARE LA RISPONDENZA ALLA DISCIPLINA NAZIONALE E TERRITORIALE DELLE ATTUAZIONI POSTE IN ESSERE DALLE CC.EE. TALE VERIFICA PUÒ AVVENIRE ANCHE SU RICHIESTA DI UNA DELLE PARTI RAPPRESENTATE NEL COMITATO DI GESTIONE DELLE CC.EE

DETERMINARE I CRITERI PER RENDERE OMOGENEE E SISTEMATICHE LE RILEVAZIONI STATISTICHE SULL'ATTIVITÀ DELLE CASSE EDILI

ESAMINARE LE QUESTIONI INTERPRETATIVE E LE ESIGENZE PROSPETTATE DA SINGOLE CASSE EDILI IN ORDINE ALLE MATERIE AD ESSA DEMANDATE

VERIFICARE LA CONFORMITÀ DEGLI STATUTI E DEI REGOLAMENTI DI TUTTE LE CC.EE

RUOLO E FUNZIONI DEGLI ENTI BILATERALI NAZIONALI

CNCE

➤ DURC ON LINE

TROVA LA PROPRIA GENESI NORMATIVA NELL'ART. 2 DELLA L. N. 266/2002

L'ART. 86, CO. 10 DEL D.LGS. N. 276/2003 – CONTENENTE L'“ATTUAZIONE DELLE DELEGHE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO, DI CUI ALLA LEGGE 14 FEBBRAIO 2003, N. 30” – HA SANCITO L'AVVIO DI CONVENZIONI TRA INPS, INAIL E CASSE EDILI AL FINE DEL RILASCIO DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)



IL CERTIFICATO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA “PUÒ ESSERE RILASCIATO, OLTRE CHE DALL'INPS E DALL'INAIL, PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA, ANCHE DALLE CASSE EDILI, LE QUALI STIPULANO UNA APPOSITA CONVENZIONE CON I PREDETTI ISTITUTI AL FINE DEL RILASCIO DI UN DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA”

RUOLO E FUNZIONI DEGLI ENTI BILATERALI NAZIONALI

CNCE

L'ART. 1, CO. 1176, DELLA LEGGE N. 296/2006 (C.D. FINANZIARIA 2007), HA STABILITO CHE LE MODALITÀ DI RILASCIO E I CONTENUTI ANALITICI DEL DURC DOVEVANO ESSERE STABILITE TRAMITE UN DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO (D.M. 24 OTTOBRE 2007), SENTITI GLI ISTITUTI PREVIDENZIALI INTERESSATI E LE PARTI SOCIALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE



IL D.M. DEL 2007 È STATO SUPERATO DAL D.M. 30 GENNAIO 2015 INTRODUTTIVO DEL DURC ON-LINE
(IN ATTUAZIONE DELL'ART. 4 DEL D.L. N. 34/2014, RECANTE IMPORTANTI NOVITÀ IN TEMA DI SEMPLIFICAZIONE DEL DURC)

RUOLO E FUNZIONI DEGLI ENTI BILATERALI NAZIONALI

CNCE

L'ART. 2 DEL D.M. 30 GENNAIO 2015 HA PRECISATO CHE «AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA H) DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003, N. 276, LE CASSE EDILI COMPETENTI AD ATTESTARE LA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA SONO ESCLUSIVAMENTE QUELLE COSTITUITE DA UNO O PIÙ ASSOCIAZIONI DEI DATORI E DEI PRESTATORI DI LAVORO STIPULANTI IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE E CHE SIANO, PER CIASCUNA PARTE, COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE»

PRINCIPI CONFERMATI DAL MINISTERO DEL LAVORO (CIRCOLARI PROT. N. 37/0008367 DEL 2 MAGGIO E N. 12 DEL 1° GIUGNO), DALL'ANAC (DELIBERA N. 776 DEL 17 NOVEMBRE 2021) E DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (CIRCOLARE N. 19/E DEL 2021)

RUOLO E FUNZIONI DEGLI ENTI BILATERALI NAZIONALI

CNCE

- DAL D.M. DEL 30 GENNAIO 2015 IL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA È GESTITO IN COOPERAZIONE APPLICATIVA CON INPS E INAIL SULLA BASE DI UN'APPOSITA CONVENZIONE STIPULATA DA CNCE, INPS E INAIL
- LA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA AVVIENE CON MODALITÀ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICHE E IN TEMPO REALE. L'ESITO POSITIVO DELLA VERIFICA DI REGOLARITÀ GENERA IL DURC ONLINE CON VALIDITÀ DI 120 GIORNI DALLA RICHIESTA. ALLE SUCCESSIVE RICHIESTE PER LO STESSO CODICE FISCALE IL SISTEMA RIMANDERÀ, INFATTI, AL DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ
- TRA I COMPITI DELLA CNCE VI È QUELLO DI GESTIRE LA BANCA DATI NAZIONALE (BNI) DELLE IMPRESE IRREGOLARI, ALLA QUALE HANNO ACCESSO LE CASSE EDILI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE PER IL RILASCIO DEL DURC

RUOLO E FUNZIONI DEGLI ENTI BILATERALI NAZIONALI

CNCE

➤ ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' DELLA MANODOPERA – DM N. 143/2021

- LE CASSE EDILI/EDILCASSE SONO TENUTE AL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA IN EDILIZIA DI CUI AL DM N. 143/2021 CHE HA RECEPITO INTEGRALMENTE L'ACCORDO DELLE PARTI SOCIALI DEL SETTORE DEL 10 SETTEMBRE 2020
- IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONGRUITÀ È PREVISTO NELL'AMBITO DEI LAVORI PUBBLICI (DI QUALUNQUE IMPORTO) E PRIVATI (DI IMPORTO PARI O SUPERIORI A 70.000 EURO). AL FINE DI OTTENERE UN ATTESTAZIONE POSITIVA È RICHiesto CHE SIANO SODDISFATTI I REQUISITI MINIMI SULL'UTILIZZO MANODOPERA, INDICATI NELLA TABELLA ALLEGATA AL DECRETO, CHE RIPORTA LE PERCENTUALI MINIME DI COSTO DEL LAVORO RIFERITE RIFERITI ALLE SINGOLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI EDILI



INTEGRATE CON I SEGUENTI ACCORDI:

- ACCORDO 24 GIUGNO 2022 – INTRODUZIONE CATEGORIE OS
- ACCORDO 7 DICEMBRE 2022 – INTRODUZIONE ALERT
- ACCORDO 30 GENNAIO 2024 – RIMODULAZIONE CATEGORIE OG – OS
- ACCORDO 9 MAGGIO 2024 – INTEGRAZIONE CATEGORIE OG - OS

RUOLO E FUNZIONI DEGLI ENTI BILATERALI NAZIONALI

CNCE

➤ ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA

- VERBALE DI ACCORDO DEL 10 SETTEMBRE 2020

LETT. 1) LE PARTI SOCIALI DANNO INCARICO ALLA CNCE DI INDIVIDUARE ED EMANARE LE MODALITÀ OPERATIVE OPPORTUNE E NECESSARIE PER L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DELLA CONGRUITÀ DA PARTE DELLE SINGOLE CASSE EDILI/EDILCASSE APPARTENENTI AL CIRCUITO DELLA CNCE [...]

- D.M. N. 143/2021

CO. 4) LA CNCE RENDE DISPONIBILI LE MODALITÀ E LE ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI [...]

RUOLO E FUNZIONI DEGLI ENTI BILATERALI NAZIONALI

CNCE

➤ ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA

PIATTAFORMA NAZIONALE CNCE EDILCONNECT

- PERMETTE DI CARICARE I CANTIERI OGGETTO DI CONGRUITÀ, DI INSERIRE TUTTI COLORO CHE PARTECIPANO AL SINGOLO APPALTO E DI MISURARNE DURANTE TUTTA LA DURATA DEI LAVORI LA PERCENTUALE DI MANODOPERA UTILIZZATA, IN TERMINI DI COSTO DEL LAVORO, COSÌ DA PERMETTERE ANCHE UN MONITORAGGIO COSTANTE DEI SINGOLI CANTIERI E PERMETTERE AI SOGGETTI DEPUTATI DALLA NORMA, DI EFFETTUARE LA RICHIESTA E DI OTTENERE IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE
- CNCE_EDILCONNECT È IN GRADO DI GARANTIRE CHE OGNI IMPRESA ISCRITTA A UNA CASSA EDILE/EDILCASSA ADOTTI LE MODALITÀ DI INSERIMENTO DEI CANTIERI, OGGETTO DELLA CONGRUITÀ, PREVISTE IN TUTTI I TERRITORI, INFORMANDO L'IMPRESA E GUIDANDOLA A SEGUIRE LE PROCEDURE PREVISTE PER OGNI TERRITORIO, AL FINE DI POTER ADDIVENIRE AL CALCOLO DELLA CONGRUITÀ CON RIFERIMENTO AL CANTIERE

RUOLO E FUNZIONI DEGLI ENTI BILATERALI NAZIONALI

CNCE

➤ ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA

- ISTITUITA, PRESSO LA CNCE, LA «COMMISSIONE CONGRUITÀ» COMPOSTA DA RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE PARTI SOCIALI FINALI FINALIZZATA A VALUTARE EVENTUALI CRITICITÀ E DEFINIRE POSSIBILI CORRETTIVI
- DEFINITO IL DOCUMENTO UNITARIO DELLE FAQ CNCE_EDILCONNECT, DISPONIBILE SUL PORTALE DELLA CNCE E AGGIORNATO PERIODICAMENTE ANCHE SULLA BASE DELLE ISTANZE PROVENIENTI DAL TERRITORIO



FAQ CNCE_EDILCONNECT

RUOLO E FUNZIONI DEGLI ENTI BILATERALI NAZIONALI

COSTITUITO NEL 1980

FORMEDIL

- **1° OTTOBRE 2021:** INCORPORAZIONE DELLA CNCPT (COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO) DA PARTE DEL FORMEDIL. DA QUEL MOMENTO, L'ENTE UNICO SI OCCUPA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, COORDINANDO LE SCUOLE EDILI/ENTI UNIFICATI A LIVELLO TERRITORIALE CHE, ATTUALMENTE, SONO 117
- **8 GIUGNO 2023:** PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DIRETTORIALE PER L'ISCRIZIONE DEL «*FORMEDIL – ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA*» NEL REPERTORIO NAZIONALE DEGLI ORGANISMI PARITETICI (N. 11) (ISTITUITO CON DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO DELL'11 OTTOBRE 2022, N. 171, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 51 DLGS N. 81/2008)
- **12 OTTOBRE 2023:** PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DIRETTORIALE PER L'ISCRIZIONE DEGLI ORGANISMI PARITETICI NEL REPERTORIO NAZIONALE
- **13 MAGGIO 2025:** L'ENTE HA MODIFICATO LA PROPRIA DENOMINAZIONE IN «*FORMEDIL ITALIA*»

RUOLO E FUNZIONI DEGLI ENTI BILATERALI NAZIONALI

FORMEDIL



GARANTISCE UN'OFFERTA FORMATIVA IN OGNI REALTÀ LOCALE E PER TUTTE LE ESIGENZE, IN UNA LOGICA CHE TENDE A PRIVILEGIARE L'AGGIORNAMENTO CONTINUO E LA CRESCITA PROFESSIONALE COSTANTE PER TUTTE LE FIGURE COINVOLTE NEL PROCESSO PRODUTTIVO EDILIZIO

FAVORISCE L'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO ATTRAVERSO UNA RETE DI SERVIZI E SPORTELLI TERRITORIALI DEDICATI

IL SUPPORTO E LA CONSULENZA SULLA SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO NELL'INTERESSE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI

RUOLO E FUNZIONI DEGLI ENTI BILATERALI NAZIONALI

FORMEDIL

CATALOGO FORMATIVO NAZIONALE - CFN

- **CON IL RINNOVO DEL 21.02.2025 È STATO DEFINITO, CON IL SUPPORTO TECNICO DEL FORMEDIL, IL CFN È SUDDIVISO IN TRE SEZIONI:**
 - **CORSI PROFESSIONALIZZANTI**
 - **CORSI OBBLIGATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**
 - **ALTRO**

RUOLO E FUNZIONI DEGLI ENTI BILATERALI NAZIONALI

FORMEDIL

CATALOGO FORMATIVO NAZIONALE - CFN

CORSI PROFESSIONALIZZANTI

CORSI DI FORMAZIONE PER GLI OPERAI PRESSO GLI ENTI BILATERALI DI SETTORE

SOLO PER TALI CORSI TROVA APPLICAZIONE LA NORMATIVA CONTRATTUALE SULLA PROGRESSIONE NEI LIVELLI DI INQUADRAMENTO

Passaggio **DA OPERAIO COMUNE A OPERAIO QUALIFICATO**: *anzianità di 36 mesi presso le Casse edili, di cui 12 mesi con il medesimo datore di lavoro*

Passaggio **DA OPERAIO QUALIFICATO A OPERAIO SPECIALIZZATO**: *anzianità di 48 mesi presso le Casse edili, di cui 12 mesi con il medesimo datore di lavoro*
PREVIO SUPERAMENTO DELLE VERIFICHE FINALI

E' INDICATA LA DURATA MINIMA COMPLESSIVA IN ORE

LE REGIONI, O LE SCUOLE EDILI/ENTI UNIFICATI, POSSONO STABILIRE UN MONTE ORE DIFFERENTE SULLA BASE DEI PROPRI FABBISOGNI.

RESTA FERMO CHE NON È POSSIBILE SCENDERE AL DI SOTTO DELLA SOGLIA MINIMA COMPLESSIVA

RUOLO E FUNZIONI DEGLI ENTI BILATERALI NAZIONALI

FORMEDIL

CATALOGO FORMATIVO NAZIONALE - CFN

CORSI OBBLIGATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	<p>NON TROVA APPLICAZIONE LA NORMATIVA CONTRATTUALE SULLA PROGRESSIONE NEI LIVELLI DI INQUADRAMENTO</p> <p>RIENTRANO IN TALI CORSI ANCHE QUELLI DERIVANTI DA SPECIFICHE NORMATIVE REGIONALI</p> <p>NON È INDICATA LA DURATA DEL CORSI POICHÉ IL MONTE ORE MINIMO È STABILITO DALLE NORME DI RIFERIMENTO</p>
ALTRO	<p>CORSI PER LE FIGURE IMPIEGATIZIE (SVILUPPO PROFESSIONALE – DIGITALIZZAZIONE)</p> <p>NON COMPORTANO ALCUNA PROGRESSIONE NEI LIVELLI DI INQUADRAMENTO, ANCHE LADDOVE RIGUARDASSERO GLI OPERAI</p>

RUOLO E FUNZIONI DEGLI ENTI BILATERALI NAZIONALI

FORMEDIL

È LO STRUMENTO DELLE
PARTI SOCIALI PER LA
«BUONA OCCUPAZIONE»

BLEN.IT - BORSA LAVORO EDILE NAZIONALE

- È IL SISTEMA DI SERVIZI, COMPLETAMENTE GRATUITI, NATO PER FACILITARE L'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO
- È RICONOSCIUTA DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI MEDIANTE ISCRIZIONE FORMEDIL ALL'ALBO DELLE AGENZIE PER IL LAVORO
- A LIVELLO NAZIONALE È GESTITA DAL FORMEDIL IN COLLABORAZIONE CON LA CNCE E TERRITORIALMENTE DAGLI ENTI UNITARI/SCUOLE EDILI
- DA LUGLIO 2014 (RINNOVO CCNL), LE IMPRESE CHE FRUISCONO DEI SERVIZI BLEN.IT POSSONO ASSUMERE UN 15% DI LAVORATORI IN PIÙ CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
- LAVORATORI E IMPRESE POSSONO ISCRIVERSI DIRETTAMENTE ON LINE TRAMITE IL PORTALE WWW.BLEN.IT, OPPURE CONTATTANDO L'ENTE UNITARIO/SCUOLA EDILE DELLA PROPRIA PROVINCIA O IL FORMEDIL (FORMEDIL@BLEN.IT).

RUOLO E FUNZIONI DEGLI ENTI BILATERALI NAZIONALI

SANEDIL

DEFINITO CON IL RINNOVO DEL CCNL DEL 18 LUGLIO 2018 E ISTITUITO IL 15 NOVEMBRE 2018

FORNISCE AGLI OPERAI E AGLI IMPIEGATI EDILI ASSISTENZA SANITARIA E SOCIO SANITARIA INTEGRATIVA A QUELLA FORNITA DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

UNIFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI AGLI OPERAI E AGLI IMPIEGATI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

ISCRITTO ALL' ANAGRAFE DEI FONDI SANITARI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 31 MARZO 2008 E DEL 27 OTTOBRE 2009

RUOLO E FUNZIONI DEGLI ENTI BILATERALI NAZIONALI

SANEDIL

PIANI SANITARI

ISTRUZIONI E MODULI

san|edil
FONDO SANITARIO LAVORATORI EDILI

PRESTAZIONI EXTRA-SANITARIE

CONTATTI

In vigore dal 1° gennaio 2026



 PIANO SANITARIO PLUS

 STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE

 TROVA LA STRUTTURA CONVENZIONATA PIÙ VICINA A TE

RUOLO E FUNZIONI DEGLI ENTI BILATERALI NAZIONALI

PREVEDI

IL VERSAMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DI UN C.D. «CONTRIBUTO CONTRATTUALE» PER TUTTI I LAVORATORI CHE APPLICANO IL CCNL (*IMPORTO VARIABILE TRA GLI 10 E 20 EURO MENSILI, A SECONDA DELLA CATEGORIA E DEL LIVELLO DI INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE*)

IL LAVORATORE PUÒ ATTIVARE UN CONTRIBUTO A PROPRIO CARICO PARI ALL'1% DELLA RETRIBUZIONE LORDA MENSILE, CHE GLI DÀ DIRITTO, A RICEVERE UN CONTRIBUTO DELL'1% DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, IN AGGIUNTA AL CONTRIBUTO CONTRATTUALE (*PER RICEVERLO IL LAVORATORE DEVE INVIARE A PREVEDI IL MODULO DI INTEGRAZIONE \VARIAZIONE CONTRIBUTIVA, BARRANDO LA LETTERA A. MODULO DI INTEGRAZIONE CONTRIBUTIVA*)

IL LAVORATORE PUÒ VERSARE SULLA SUA POSIZIONE PREVEDI ANCHE IL TFR CHE MATURA DI MESE IN MESE (*OPPURE, PUÒ MANTENERLO IN AZIENDA*)

IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO È REGOLATO DAL D.LGS. N. 252/2005 (*"DISCIPLINA DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI"*) ED È SOTTOPOSTO AL CONTROLLO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE (COVIP)

RUOLO E FUNZIONI DEGLI ENTI BILATERALI NAZIONALI

FNAPE



GARANTISCE IL RICONOSCIMENTO DI UNA PRESTAZIONE ALL'OPERAIO (APE - ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE), CHE ABBA MATURATO, NEL BIENNIO PRECEDENTE, I REQUISITI DI ANZIANITÀ LAVORATIVA NEL SETTORE ATTRAVERSO LA SUA ISCRIZIONE PRESSO LE CASSE EDILI/EDILCASSE



IL FONDO NAZIONALE OPERA IN STRETTA COLLABORAZIONE CON LE CASSE CHE ALIMENTANO LA BANCA DATI APE PER I REQUISITI ALLA PRESTAZIONI E CHE CORRISPONDONO AI LAVORATORI, ALLE SCADENZE STABILITE, LA PRESTAZIONE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO RICONOSCIUTO DAL FONDO NAZIONALE STESSO



ISTITUITO IL FONDO AUTONOMO IL 23.01.2024

RUOLO E FUNZIONI DEGLI ENTI BILATERALI NAZIONALI

FNAPE

COMPITI E FUNZIONI:

- GESTIRE LA BANCA DATI APE;
- CORRISPONDERE ALLE CASSE EDILI/EDILCASSE LE SOMME NECESSARIE PER L'EROGAZIONE DA PARTE DELLE STESSE DELLA PRESTAZIONE APE AGLI AVENTI DIRITTO;
- EFFETTUARE LA RENDICONTAZIONE PERIODICA, ALMENO SEMESTRALE, ALLE PARTI SOCIALI COSTITUENTI SULL' ANDAMENTO;
- EFFETTUARE UN'ANALISI ANNUALE PREVISIONALE SUGLI AVENTI DIRITTO, SULLA BASE DEI DATI OCCUPAZIONALI FORNITI DALLA CNCE;
- RACCOGLIERE I DATI STATISTICI AD INTEGRAZIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE CASSE EDILI
- (...)

CON ACCORDO 8 OTTOBRE 2025 È STATA PREVISTA LA RIDUZIONE DEL 15% DELLE SINGOLE ALIQUOTE REGIONALI DI VERSAMENTO DELLE CASSE AL FNAPE

CASSE EDILI

STATUTO TIPO

**Accordo nazionale 19 settembre 2002, tra Ance, Ass. Artigiane e OO.SS. nazionali
in attuazione del Protocollo di Intesa 18 dicembre 1998**

- ✓ **Cassa Edile costituita tra AT Ance e OO.SS. Territoriali**
- ✓ **Cassa Edile è lo strumento per attuazione dei contratti e accordi collettivi stipulati tra Ance e OO.SS. nazionali, nonché tra AT Ance e OO.SS. Territoriali. È altresì lo strumento per attuazione dei contratti e accordi collettivi stipulati tra Ass. Artigiane e OO.SS. nazionali, nonché tra le rispettive Organizzazioni territoriali, in conformità a Protocollo 18 dicembre 1998 ***
- ✓ **Organizzazione, funzioni, accantonamento, contribuzioni e prestazioni sono disciplinati da CCNL e accordi nazionali e, nell'ambito di questi, dai contratti e accordi collettivi territoriali → effetti diretti nei confronti della Cassa Edile**
- ✓ **Cassa Edile è parte del sistema paritetico di categoria → attua le direttive della CNCE**

*** Stesso principio sancito per CCNL Ass. Cooperative (Protocollo Intesa 16 novembre 2010 tra Ance, Ass. Cooperative e OO.SS. Nazionali).
Introduzione del contributo contrattuale alla previdenza complementare ha comportato di fatto per Casse Edili la necessità di dare
attuazione, e quindi di censire, anche il CCNL Confapi Aniem (Circolare CNCE n. 6/2016 su versamento a Fondapi)**

■ CASSE EDILI

FUNZIONI

- **Pagamento della GNF – Gratifica Natalizia e Ferie**
- **Pagamento dell’APE – Anzianità Professionale**
- **Erogazione di prestazioni agli operai (quota 0,45 del 2,25%)**
- **Rimborso alle imprese regolari del trattamento retributivo per malattia e infortunio (quota 1,05 del 2,25%)**
- **Erogazione di premialità alle imprese virtuose (quota 1,05 del 2,25%, al netto del suddetto rimborso)**
- **Erogazione prestazioni del Fondo Prepensionamenti a operai e del Fondo Incentivo Occupazione e Fondo Territoriale Qualificazione Settore a imprese**
- **Verifica regolarità contributiva ai fini del Durc e rilascio dell’attestazione di congruità**
- **Gestione adempimenti nei confronti di Prevedi (accordo nazionale 15 gennaio 2003 e ss.) e Sanedil (convenzione 6 agosto 2020)**

CASSE EDILI

CONTRIBUTO	IMPRESA	OPERAIO	TOTALE
Cassa Edile	1,875%	0,375%	2,25%
APE (Toscana)	2,75%	-	2,75%
Ente Unico Form. e Sic.	1,00%	-	1,00%
Fondo Naz. Prepens.	0,20%	-	0,20%
Fondo Terr. Qual. Sett.	0,20%	-	0,20%
Fondo Incent. Occup. *	0,10%	-	0,10%
QACN	0,2222%	0,2222%	0,4444%
QACT **			
RLST ***		-	

SANEDIL ****	0,60%	-	0,60%
--------------	-------	---	-------

* Aliquota sospesa per 2026 e 2027 (Accordo nazionale 8.10.2025)

** Aliquota stabilita da CCPL, paritetica per impresa e operaio

*** Aliquota stabilita da CCPL, solo per imprese senza RLS

BASE DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI:

- paga base di fatto (minimo ed eventuale superminimo)
- ex indennità di contingenza
- ITS - Indennità Territoriale di Settore
- EDR

**** BASE DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO SANEDIL (anche 0,26% per impiegati):

- minimo
- ex indennità di contingenza
- ITS per operai (premio di produzione per impiegati)
- EDR

■ CASSE EDILI

UTILIZZO RISORSE PER PRESTAZIONI A OPERAI E PREMIALITA' A IMPRESE

Ultimi rinnovi CCNL hanno posto alle Parti Sociali territoriali l'obiettivo di utilizzare le risorse eccedenti, eventualmente presenti in Cassa Edile, per l'erogazione di ulteriori prestazioni agli operai e premialità alle imprese

ALLEGATO 8 DEL RINNOVO CCNL 3 MARZO 2022 (oggi Allegato 35 del testo coordinato):

- ✓ impiego risorse derivanti da riserve dei Fondi degli Enti paritetici territoriali
- ✓ impiego risorse derivanti da cd. «importi non riscossi» della Cassa Edile

ALLEGATO 9 DEL RINNOVO CCNL 21 FEBBRAIO 2025 (oggi Allegato 47 del testo coordinato):

- ✓ stabiliti prerequisiti e requisiti per premialità imprese (inclusi quelli per riduzione 20% del contributo a Ente Unificato territoriale formazione e sicurezza)
- ✓ stabilito incremento prestazioni operai rispetto a quota 0,45
- ✓ indicate le possibili fonti di finanziamento
- ✓ applicazione sperimentale per durata rinnovo CCNL

ACCORDO NAZIONALE 8 OTTOBRE 2025 (oggi Allegato 49 del testo coordinato):

- ✓ procedura per attuazione Allegato 9

CASSE EDILI

ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

- **Presidente**
- **Vicepresidente**
- **Comitato di Presidenza**
- **Comitato di Gestione**
- **Consiglio Generale**
- **Collegio Sindacale**

**Costi di gestione da contenere
nel limite della quota 0,75 del 2,25%**

BILANCIO

- ❖ **Esercizio dal 1° ottobre al 30 settembre**
- ❖ **Approvazione consuntivo entro 6 mesi da chiusura esercizio**
- ❖ **Obbligo di adozione schema tipo**
- ❖ **Obbligo di certificazione**
- ❖ **Obbligo di trasmissione a Parti sociali territoriali e nazionali e a CNCE**

■ ENTI UNIFICATI TERRITORIALI FORMAZIONE E SICUREZZA

**Protocollo Enti Bilaterali del CCNL 2014:
unificazione, a livello territoriale, di Scuola Edile e CPT
(ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni)**

**Dal 1° ottobre 2022 il contributo per l'Ente unificato territoriale è fissato dal CCNL,
in misura pari all'1% (→ 0,50% per formazione e 0,50% per sicurezza)**

Da ottobre 2023 iscrizione, tramite il Formedil nazionale, al Repertorio degli Organismi Paritetici

ENTI UNIFICATI TERRITORIALI FORMAZIONE E SICUREZZA

FORMAZIONE PROFESSIONALE

- **Adeguamento al CFN dell'offerta formativa (sezione «formazione professionalizzante» e sezione «altro»):**
 - ✓ solo per «formazione professionalizzante» del CFN si applica normativa contrattuale su progressione nei livelli di inquadramento di operai 1° e 2° livello (art. 91 del testo coordinato CCNL), alle condizioni ivi previste, nonché alcune delle prestazioni alle imprese del Fondo Territoriale Qualificazione Settore
 - ✓ corsi di formazione professionalizzante possono essere effettuati anche di sabato, con riconoscimento ai lavoratori della retribuzione ordinaria (senza versamenti in Cassa Edile, né straordinario)
- **Formazione per occupati**
- **Formazione per apprendisti**
- **Formazione per disoccupati/inoccupati (inclusi protocolli e progetti per migranti o stranieri vulnerabili/richiedenti asilo e per detenuti)**
- **BLEN.IT (Sportello territoriale)**

ENTI UNIFICATI TERRITORIALI FORMAZIONE E SICUREZZA

SICUREZZA SUL LAVORO

- **Corsi di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (CFN), inclusi:**
 - ✓ «16 ore prima» («16 ore MICS») per operai e impiegati tecnici di primo ingresso nel settore
 - ✓ aggiornamento della formazione dei lavoratori con periodicità triennale
 - ✓ formazione del datore di lavoro e relativo aggiornamento

- **Visite tecniche in cantiere**

- **Attestazione dello svolgimento di attività e servizi di supporto al sistema delle imprese (art. 51 TUSL)**
→ accordo nazionale 19 settembre 2025 su «consulenza e monitoraggio con esito positivo» per patente a crediti

- **Asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei MOG-SSL, secondo la norma UNI 11751:2019**

- **Rapporti con RLS/RLST**

- **Prima istanza di riferimento in merito a controversie sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di sicurezza (art. 51 TUSL e art. 108 CCNL)**

- **Obbligo di comunicare annualmente determinati dati, tramite Inail, a INL e ASL (art. 51 TUSL)**

■ ENTI UNIFICATI TERRITORIALI FORMAZIONE E SICUREZZA

ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

- **Presidente**
- **Vicepresidente**
- **Comitato di Presidenza**
- **Consiglio di Amministrazione**
- **Revisore unico o Collegio dei Sindaci Revisori**
- **Consiglio Generale (ove previsto)**

**Costi di gestione* da contenere
nel limite del 30% del contributo (1%)**

*** Esclusi tecnici addetti a formazione e
sicurezza, nonché addetti a progettazione di
formazione finanziata**

BILANCIO

- ❖ **Esercizio dal 1° ottobre al 30 settembre**
- ❖ **Approvazione consuntivo entro successivo 31 marzo**
- ❖ **Obbligo di certificazione**
- ❖ **Obbligo di trasmissione a Parti sociali territoriali e nazionali e a Formedil**

■ RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI BILATERALI

Enti bilaterali del sistema paritetico di categoria sono
ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE EX ART. 36 C.C.



ART. 38 C.C.

«Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.»

A prescindere dall'eventuale incapienza del fondo comune, rispondono delle obbligazioni dell'associazione, con il proprio patrimonio e in via solidale, gli amministratori dell'ente. A maggior ragione, ne rispondono nel caso in cui il fondo comune risulti insufficiente per la soddisfazione dei crediti vantati dai terzi nei confronti dell'associazione

ART. 2049 C.C.

«I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti»

Ai fini dell'applicazione della disposizione, è necessario, ma anche sufficiente, che colui che commette l'illecito sia legato da un rapporto di preposizione, quale che sia la natura giuridica di tale rapporto, con il soggetto nel cui interesse l'attività affidatagli è stata svolta e che il danno sia stato procurato, senza dolo o colpa grave, proprio nell'esercizio di tale attività



La responsabilità ex art. 2049 c.c. potrebbe essere imputata all'ente nel cui interesse collettivo l'attività degli amministratori è svolta

■ CODICE ETICO DEGLI ENTI BILATERALI

➤ **Gratuità delle cariche**

➤ **Criteri di assunzione del personale:**

- ✓ **selezione in base a professionalità e competenza, nel rispetto delle pari opportunità di tutti i candidati, anche mediante ricorso a società esterne di selezione del personale**
- ✓ **non consentite candidature di coniugi o parenti entro secondo grado di chi ricopre responsabilità di controllo, amministrazione e dirigenza in EE.BB.**
- ✓ **astensione da segnalazioni e/o raccomandazioni esterne e/o interne a EE.BB.**
- ✓ **assunzione effettuata dal competente organo statutario sulla base di almeno 5 curricula in linea con i suddetti criteri**
- ✓ **retribuzioni non possono superare importi previsti per quadri, come disciplinati da CCNL edile**

➤ **Istituti di credito di riferimento:**

- ✓ **competente organo statutario sceglie istituto di credito o finanziario sulla base di almeno 5 offerte**
- ✓ **valutazione attiene esclusivamente al vantaggio economico dell'Ente Bilaterale**

■ CODICE ETICO DEGLI ENTI BILATERALI

➤ **Fornitori:**

- ✓ competente organo statutario sceglie fornitore sulla base di almeno 5 offerte aventi a oggetto medesima commessa
- ✓ valutazione attiene esclusivamente al vantaggio economico dell'Ente Bilaterale

➤ **Interventi formativi:**

anche per Presidenti e Vicepresidenti di EE.BB.

➤ **Servizi resi dagli Enti Bilaterali:**

nell'espletamento delle singole attività (es. verifica regolarità contributiva ai fini Durc, asseverazione MOG-SSL, erogazione di attività formative), Ente Bilaterale deve mantenere comportamenti trasparenti e lineari, nel rispetto dei principi di correttezza, responsabilità e assoluta imparzialità

➤ **Regali, omaggi e benefici:**

- ✓ al fine di razionalizzare costi, commisurare regali o omaggi di rappresentanza dell'Ente Bilaterale
- ✓ non consentito fruire di viaggi premio o qualsivoglia altro beneficio

PROCEDURE SINDACALI

SISTEMA DI CONCERTAZIONE E DI INFORMAZIONE (ART. 111 CCNL)

La concertazione si attua con sessioni semestrali delle Parti Sociali:

- ✓ **a livello nazionale:**
confronto su indirizzi generali del settore, anche per individuare obiettivi comuni su politiche pubbliche in materia di investimenti, innovazione e lavoro e su politiche da perseguire attraverso Enti paritetici nazionali e territoriali (regolarità del lavoro, sicurezza e prevenzione, formazione professionale)
- ✓ **a livello territoriale:**
in base a indirizzi determinati da sessione nazionale, confronto per definire obiettivi comuni su mercato locale degli investimenti, mercato locale del lavoro e attività degli Enti paritetici territoriali

Inoltre, su richiesta delle OO.SS. regionali, incontri semestrali con OR Ance (che forniscono informazioni su stato e prospettive della produzione e dell'occupazione etc.) per esaminare situazione settore a livello regionale

PROCEDURE SINDACALI

SISTEMA DI CONCERTAZIONE E DI INFORMAZIONE (ART. 111 CCNL)

Grandi imprese a carattere nazionale e consorzi operativi a carattere nazionale

(sfera normale di attività proiettata su intero territorio nazionale e con fatturato in lavori medio nel triennio precedente non inferiore a € 51.645.690 annui)

Di norma una volta l'anno, in appositi incontri convocati da Ance su richiesta di OO.SS. Nazionali, impresa fornisce a queste ultime e a RSU **informazioni** su stato e previsioni produttive e occupazionali, struttura e andamento occupazione (per età, sesso e categoria), programmi di formazione professionale e azioni in materia di sicurezza

Imprese e consorzi operativi che svolgono attività in una determinata circoscrizione territoriale (nella quale abbiano normalmente almeno 120 dipendenti) o comunque aggiudicatari di un appalto pubblico di importo di aggiudicazione non inferiore a € 18.075.991 (purché non siano grandi imprese o consorzi a carattere nazionale)

Di norma una volta l'anno, in appositi incontri convocati da AT Ance su richiesta di OO.SS. territoriali, impresa fornisce a queste ultime e a RSU **informazioni**, per il suddetto ambito territoriale anche con riguardo ai singoli cantieri, su stato e previsioni produttive e occupazionali, struttura e andamento occupazione (per età, sesso e categoria), programmi di formazione professionale, azioni in materia di sicurezza, lavorazioni affidate in appalto o subappalto ex art. 14 CCNL

PROCEDURE SINDACALI

CONCERTAZIONE PER LE GRANDI OPERE (ART. 113 CCNL)

**Opere pubbliche di grandi dimensioni, di importo non inferiore a 50 mln euro,
rientranti nella programmazione strategica nazionale o europea**

**Procedura di concertazione preventiva
attivata, su richiesta di OO.SS. nazionali o impresa aggiudicataria, per il tramite dell'Ance**

SOGGETTI PARTECIPANTI: impresa aggiudicataria, Ance e OO.SS. nazionali, AT Ance e OO.SS. territoriali

**MATERIE: profili logistici del cantiere, rapporti con EE.BB., sicurezza sul lavoro, orari di lavoro,
disciplina applicabile per il livello territoriale di contrattazione (se opera incide su più province o regioni)**

**L'eventuale accordo impegna le Parti firmatarie
e per le suddette materie è sostitutivo della relativa contrattazione integrativa territoriale**

■ PROCEDURE SINDACALI

PROCEDURE DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE PREVISTE DALLA LEGGE PER SPECIFICHE SITUAZIONI AZIENDALI

- **CIGO – Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (d. lgs. n. 148/2015):**
per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile, le disposizioni sull'obbligo di informazione e consultazione sindacale si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative (art. 14 co. 5 d. lgs. 148/2015)
- **CIGS – Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (d. lgs. n. 148/2015)**
- **Licenziamento collettivo per riduzione di personale (legge n. 223/1991)**
- **Trasferimento di azienda o di ramo di azienda (art. 47 legge n. 428/1990)**
- **«Composizione negoziata della crisi» e «strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza» (art. 4 d. lgs. 14/2019)**

■ PROCEDURE

IMPIANTI AUDIOVISIVI E ALTRI SISTEMI DI CONTROLLO

IL CONTROLLO DEI LAVORATORI, TRAMITE IMPIANTI AUDIOVISIVI E ALTRI STRUMENTI DI CONTROLLO A DISTANZA, E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE PER:

- *ESIGENZE ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE*
- *PER LA SICUREZZA DEL LAVORO*
- *PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE*

ART. 4, COMMA 1 DELLA L. N. 300/1970

IMPIANTI AUDIOVISIVI E ALTRI SISTEMI DI CONTROLLO

➤ POSSONO ESSERE INSTALLATI SOLO PREVIO ACCORDO COLLETTIVO STIPULATO DA:

- *RSU O RSA*
- *ASSOCIAZIONI SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE PER IMPRESE CON UNITÀ PRODUTTIVE UBICATE IN DIVERSE PROVINCE DELLA STESSA REGIONE O IN PIÙ REGIONI*

➤ IN MANCANZA DI ACCORDO:

- *PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA SEDE TERRITORIALE DELL'INL*
- *PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA SEDE CENTRALE DELL'INL PER IMPRESE CON UNITÀ PRODUTTIVE DISLOCATE NEGLI AMBITI DI COMPETENZA DI PIÙ SEDI TERRITORIALI*

ART. 4, COMMA 1 DELLA L. N. 300/1970

■ PROCEDURE

IMPIANTI AUDIOVISIVI E ALTRI SISTEMI DI CONTROLLO

- LA DISPOSIZIONE NON SI APPLICA AGLI STRUMENTI UTILIZZATI DAL LAVORATORE PER RENDERE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA E AGLI STRUMENTI DI REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI E DELLE PRESENZE
- LE INFORMAZIONI RACCOLTE AI SENSI DEI COMMI 1 E 2 SONO UTILIZZABILI A TUTTI I FINI CONNESSI AL RAPPORTO DI LAVORO A CONDIZIONE CHE SIA DATA AL LAVORATORE ADEGUATA INFORMAZIONE DELLE MODALITÀ D'USO DEGLI STRUMENTI E DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI E NEL RISPETTO DI QUANTO DISPOSTO DAL D.LGS N. 196/2003

ART. 4, COMMI 2 E 3 DELLA L. N. 300/1970


IMPIANTI AUDIOVISIVI E ALTRI SISTEMI DI CONTROLLO

- CARTELLO VIDEOSORVEGLIANZA modello semplificato (scaricabile)

MODELLO SEMPLIFICATO CARTELLO VIDEOSORVEGLIANZA

(EDPB - Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video - adottate il 29 gennaio 2020)

Per informazioni: www.garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza

	LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA
	CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (se applicabile):
	LE IMMAGINI SARANNO CONSERVATE PER UN PERIODO DI
	FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
L'informatica completa sul trattamento dei dati è disponibile: <ul style="list-style-type: none">• presso i locali del titolare (reception, cassa, ecc.)• sul sito internet (URL).....• altro	È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE RIVOLGENDOSI A



GDPD

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Sistemi di VIDEOSORVEGLIANZA installati da PERSONE FISICHE

Le REGOLE da seguire



Le persone fisiche possono, nell'ambito di attività di carattere personale o domestico, attivare sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza di persone o beni senza alcuna autorizzazione e formalità, purché:



le telecamere siano idonee a riprendere SOLO aree di PROPRIA ESCLUSIVA PERTINENZA;



vengano attivate MISURE TECNICHE PER OSCURARE PORZIONI DI IMMAGINI in tutti i casi in cui, per tutelare adeguatamente la sicurezza propria o dei propri beni, sia inevitabile riprendere parzialmente anche AREE di TERZI;



nei casi in cui sulle aree riprese insista una SERVITÙ DI PASSAGGIO in capo a terzi, sia acquisito formalmente (una tantum) il CONSENSO del soggetto titolare di tale diritto;



NON siano oggetto di ripresa AREE CONDOMINIALI COMUNI o di TERZI;



NON siano oggetto di ripresa AREE APERTE AL PUBBLICO (strade pubbliche o aree di pubblico passaggio);



NON siano oggetto di COMUNICAZIONE A TERZI o di DIFFUSIONE le immagini riprese.

PROCEDURE

IMPIANTI AUDIOVISIVI E ALTRI SISTEMI DI CONTROLLO



L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI GPS SUI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI, QUANDO IMPOSTA DALLA NORMATIVA SPECIALE QUALE REQUISITO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ, NON INTEGRA UNA FATTISPECIE DI CONTROLLO A DISTANZA AI SENSI DELL'ART. 4 L. 300/1970 PER 3 RAGIONI:

- PREVALENZA DELLA NORMA SPECIALE
L'OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DERIVA DA UNA DISCIPLINA SPECIALE (ART. 188-BIS D.LGS. 152/2006)
- REQUISITO TECNICO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
LA GEOLOCALIZZAZIONE È UNA CONDIZIONE DI IDONEITÀ TECNICA NECESSARIA PER OPERARE NEL SETTORE DEL TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI
- FINALITÀ AMBIENTALE E NON DISCIPLINARE
IL SISTEMA NON È INSTALLATO PER MONITORARE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA, MA PER ADEMPIERE A UN OBBLIGO DI LEGGE IN MATERIA AMBIENTALE

IN TALI CIRCOSTANZE NON È PERTANTO RICHiesto L'ACCORDO SINDACALE
NÉ L'AUTORIZZAZIONE DELL'ISPETTORATO

CONVENZIONI E SERVIZI ALLE IMPRESE E ALTRE ATTIVITÀ DI SISTEMA

SQUADRA EDILIZIA – PRIVACY, ASSEVERAZIONE, MOG 231

LINEE GUIDA PRIVACY

CONVENZIONI CON LE AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE – UMANA E MANPOWER

ANCE – ACADEMY (CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER I DATORI DI LAVORO E VIDEO PATENTE A CREDITI)

ASSE.CO EDILIZIA

PROTOCOLLO ISTAT-ANCE PER RILEVAZIONE MENSILE COSTO MEDIO ORARIO PROVINCIALE OPERAI

AGGIORNAMENTO PERIODICO DATI PER TABELLE MINISTERIALI COSTO DEL LAVORO



Grazie per l'attenzione